

**Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.**

al documento di consultazione ARERA 579/2021/R/COM

**PRIMI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLA REGOLAZIONE DELLA  
BOLLETTA 2.0. ORIENTAMENTI FINALI**



Milano, 25 gennaio 2021

## **Premessa**

L'obiettivo perseguito dall'Autorità con gli interventi prospettati nel DCO in oggetto è di migliorare ulteriormente la chiarezza della comunicazione tra operatori e clienti finali. Tuttavia, pur condividendo lo spirito dell'iniziativa, si ritiene che lo scopo principale della bolletta debba rimanere quello di informare il cliente dei propri costi e consumi. Al contrario, trasformare la bolletta in un ulteriore strumento di comparazione a disposizione del cliente, implementando alcune delle misure proposte nel documento in esame, potrebbe in realtà contrastare con la chiarezza del documento stesso, inficiando il suo scopo originario a maggior ragione nel momento in cui alcune informazioni fornite a scopo di confronto con le offerte presenti sul mercato sarebbero in alcuni casi fuorvianti per i clienti. Si ritiene infatti che alcune delle modifiche proposte non comportino né un incremento di chiarezza né una maggiore possibilità di comparazione dell'offerta in essere rispetto alle offerte presenti sul mercato, a fronte di un costo di sviluppo degli interventi sui sistemi di fatturazione particolarmente elevato. In particolare, tra le proposte delineate, si ritengono particolarmente critici i seguenti aspetti:

- La nuova definizione di "consumo annuo"
- La scomposizione della voce "Ricalcoli"
- L'introduzione degli indicatori di costo nella fattura di dettaglio

Con riferimento alle tempistiche di attuazione riteniamo siano necessari almeno 12 mesi dalla approvazione della delibera.

## **Risposte agli spunti di consultazione**

### CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ANNUO DA RIPORTARE IN BOLLETTA (Q2)

Si ritiene che per il cliente sia più importante avere in fattura un dato di consumo annuo coerente con l'importo relativo alla nuova voce di "spesa annua sostenuta" piuttosto che avere a disposizione un dato coerente con il portale dei consumi.

A tal fine si ritiene che in tutti i casi in cui le letture rilevate/autoletture

- coprano un arco temporale superiore a 12 mesi;
- coprano un arco temporale inferiore a 12 mesi (cliente in fornitura da meno di un anno);
- non siano disponibili

il dato di consumo annuo dovrebbe essere determinato dal venditore rispetto alla miglior stima effettuata in base ai dati in suo possesso. In questo modo il dato di consumo annuo esposto in fattura sarà sempre coerente con il valore di "spesa annua sostenuta" essendone il sottostante.

Non si concorda quindi con l'utilizzo del criterio pro-quota die nel caso di letture che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi (questo criterio sarebbe particolarmente fuorviante nel caso dei consumi gas data la loro stagionalità). Non si concorda inoltre con l'utilizzo per il settore del gas naturale del valore di CAPdr in caso di mancanza di letture funzionali alla determinazione del consumo annuo in quanto il tale valore potrebbe non coincidere con la stima di consumo effettuata dal venditore con i dati in suo possesso.

Nel caso in cui si intenda invece confermare la definizione di consumo annuo proposta nella consultazione, si dovrebbe chiarire come comportarsi in caso di forniture inferiori a 12 mesi, così come anche per il dato di spesa annua sostenuta.

### SCOMPOSIZIONE DELLE VOCE RICALCOLI (Q10)

La scomposizione della voce "ricalcoli" proposta nel DCO, con la aggregazione di una parte di tale voce nella macrocategoria relativa alle voci di spesa relative ai servizi di vendita, sembra ingenerare confusione per il cliente che in questo modo non potrebbe più capire facilmente l'importo relativo ai servizi di vendita

affidente alle nuove competenze fatturate. Si evidenzia peraltro che se il cliente fosse interessato a capire quanta parte dei ricalcoli sia relativa ai servizi di vendita, troverebbe questa informazione, come già avviene oggi, nella bolletta di dettaglio.

#### INSERIMENTO DEGLI INDICATORI SINTETICI DI PREZZO EFFETTIVI ALL'INTERNO DELLA BOLLETTA DI DETTAGLIO (Q11 e Q12)

Si ritiene che l'introduzione degli indicatori di costo nella fattura di dettaglio non sia di grande utilità per i clienti finali ai fini del confronto rispetto ad altre offerte di mercato, sia per via della complessità legata al confronto di più parametri sia a causa dei possibili risultati fuorvianti a cui il confronto in questione potrebbe dar luogo. Ci si riferisce in particolare ai seguenti casi:

- Nel caso di prodotto a prezzo variabile, l'indicatore "costo per consumi" sarà calcolato sulla base del valore dell'indicatore di mercato relativo alla competenza della fattura, mentre l'indicatore "costo per consumi" presentato nelle schede sintetiche delle offerte presenti sul mercato è calcolato sulla base dei valori delle curve *forward* dell'indicatore delle relative offerte. Quindi, anche se l'indicatore del prodotto in essere è il medesimo delle offerte che il cliente valuta sul mercato (ad esempio il PUN) il confronto derivante dall'indicatore "costo per consumi" presente in fattura rispetto al medesimo indicatore presente sulla scheda sintetiche delle offerte, sarà un confronto fuorviante;
- Nel caso di prodotti i cui corrispettivi di prezzo differiscono nelle diverse fasce di consumo, il confronto dell'indicatore "costo per consumi" tra un'offerta presente a mercato e quello indicato in fattura, sarà fuorviante poiché quello in fattura rifletterà le abitudini di consumo del cliente, mentre quello presente sulle schede sintetiche delle offerte a mercato no, in quanto calcolato sulla base di un profilo standard.

Si ritiene quindi che il costo che dovrà essere supportato dai venditori per implementare questa integrazione sulla scheda di dettaglio, inviata ai clienti in determinate circostanze, non sia commisurato ai benefici che i clienti potranno ottenere dalla presa visione di questi indicatori.

Nel caso in cui comunque si intenda procedere in questo senso, si dovrebbero chiarire i seguenti aspetti:

- Nel caso in cui la bolletta sia affidente più competenze, rispetto a quale mese di competenza devono essere calcolati gli indicatori, con particolare riferimento all'indicatore "costo per consumi"? Si ricorda infatti che questo valore può differire da un mese all'altro nel momento in cui i corrispettivi variabili vengono aggiornati (ad esempio i corrispettivi di dispacciamento, oppure i corrispettivi di prezzo della materia energia nel caso di cambio prodotto da un mese all'altro);
- Nel caso in cui la bolletta contenga anche dei conguagli riferiti a competenze passate, gli indicatori vanno calcolati sulla base delle nuove competenze fatturate oppure anche sulla base delle competenze afferenti al conguaglio?
- Nel caso in cui la bolletta contenga solo conguagli riferiti a competenze passate, gli indicatori vanno comunque riportati? Si segnala infatti che i valori che ne risulterebbero potrebbero non essere più indicativi rispetto al prodotto in essere.